

### Sezione Minori Civile

composta dai magistrati:

dr. Maurizio Gionfrida	Presidente
dr. Mauro Bellano	Consigliere rel.
dr.ssa Patrizia Puccini	Consigliere
dr.ssa Graziella Carli	Componente privato
dr. Carlo Giupponi	Componente privato

riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato il seguente

#### decreto

nella causa civile n. 101/2015 V.G. promossa da:

[ (omissis) ], [ (omissis) ], con gli avv.ti [ (omissis) ], [ (omissis) ],  
reclamante

contro

[ (omissis) ], [ (omissis) ], con l'avv. [ (omissis) ],  
resistente

con l'intervento del

PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sost. Procuratore Generale della  
Repubblica di Venezia, dr.ssa M. Cerato

La Corte, a scioglimento della riserva espressa all'udienza del 20.11.2015,  
provvedendo sul reclamo proposto da [ (omissis) ] e [ (omissis) ] avverso  
il decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni di Venezia in data 5 – 16.2.2015,  
che ha respinto il ricorso proposto dai reclamanti inteso ad ottenere  
l'instaurazione di rapporti con i nipoti [ (omissis) ] e [ (omissis) ], rileva che detta  
istanza trova riscontro nel disposto di cui all'art. 317 bis c.c., secondo cui  
competete agli ascendenti il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti  
minorenni e se questo diritto venga impedito ad essi è data facoltà di ricorrere al  
giudice "affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse  
del minore";

la disposizione normativa, pur non attribuendo ai nonni un diritto autonomo di  
visita dei nipoti, nel prevedere che debbano essere assicurati tra gli stessi



rapporti significativi riconosce l'importanza che assume nella vita e formazione educativa dei minori anche la conoscenza e frequentazione dei nonni in funzione di una loro crescita serena ed equilibrata (cfr. Cass. civ. sez. I 11/8/2011, n. 17191), quali componenti della famiglia allargata nel cui interno essi sono collocati e della quale fanno parte;

la presenza dei nonni, inoltre, assume rilevanza quale necessaria conoscenza che i minori debbano avere delle proprie origini;

in considerazione di tali esigenze e finalità e pur tenendo conto del necessario e prioritario ruolo dei genitori nell'educazione e formazione della prole, non sembra che i motivi di contrasto che separano le due famiglie possano pregiudicare totalmente dette esigenze, anche perché i motivi del dissidio sono ormai remoti e lontani nel tempo ed obiettivamente superabili usando raziocinio e buon senso;

le informazioni fornite dal servizio sociale di Napoli, inoltre, hanno descritto i reclamanti come persone consapevoli e mature, disponibili a mettersi in discussione, sicché allo stato non si ha motivo di ritenere che essi possano, una volta entrati in contatto con i nipoti, ed alla presenza dei genitori di questi ultimi, riesumare vecchie diatribe e rivendicazioni, coinvolgendo in esse anche i minori;

d'altra parte, rientrando la ripresa, o creazione ex novo, dei contatti con i nonni nel necessario bagaglio di esperienza e culturale che i minori debbano avere in vista di una formazione completa della loro personalità, si ritiene che nell'interesse dei figli sia specifico compito dei genitori accantonare detti vecchi contrasti, sia pure temporaneamente, o quanto meno tentare di farlo;

ne deriva che, in riforma del provvedimento impugnato, può essere accolto il proposto reclamo, ancorché prevedendosi inizialmente un primo incontro tra nonni e nipoti organizzato dal Consultorio Familiare di missi in ambiente idoneo e protetto ed al quale dovranno partecipare anche i genitori, nonché personale specializzato del servizio;

l'incontro sarà finalizzato al solo, o principale, scopo di far acquisire ai minori la conoscenza dei nonni paterni e favorirne il rapporto, senza dover mirare peraltro ad un riavvicinamento tra le due famiglie;



il servizio, in caso di esito positivo di tale incontro, dovrà organizzarne altri in futuro, eventualmente estesi anche ad altri componenti della famiglia [missi], anche in vista di una possibile regolarizzazione dei rapporti tra nonni, nipoti e genitori di costoro;

a tal fine e dopo tale primo incontro, sarà onere dei genitori dei minori tenere informati i nonni dello stato e vicende riguardanti i nipoti;

di ogni attività verrà redatta una relazione da inviare al Tribunale per i Minorenni di Venezia ed al P.M.M., per l'adozione di eventuali provvedimenti di competenza;

in considerazione della materia del contendere e delle questioni trattate, nell'esclusivo e prioritario interesse dei minori, non appare configurabile una soccombenza per alcuna delle parti e le spese del giudizio devono essere compensate;

P. T. M.

la Corte, visti gli artt. 337 ter c.c., 38 disp. att. c.c. e 739 c.p.c., in riforma del decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni di Venezia in data 5 – 16.2.2015,

incarica

il Servizio sociale del Comune di Treviso di organizzare, entro il mese di gennaio 2016, un primo incontro tra [omissis] e [omissis] con i nipoti [missis] e [omissis] in ambiente idoneo e protetto ed con la presenza dei genitori dei minori, [omissis] e [omissis], nonché di uno o più operatori del servizio, al fine di permettere ai minori di acquisire la conoscenza dei nonni;

in considerazione degli esiti di tale incontro, il servizio dovrà organizzarne altri in futuro, eventualmente estesi anche ad altri componenti della famiglia [missi]

di ogni attività verrà redatta una relazione da inviare al Tribunale per i Minorenni di Venezia ed al P.M.M., per l'adozione di eventuali provvedimenti di competenza;

impone



a  e , in caso di esito positivo dell'incontro fra nonni e nipoti, di tenere informati i nonni delle vicende riguardanti i nipoti;

dispone

la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di reclamo.

Venezia, 20.11.2015

Il Presidente

dott. Maurizio Gionfrida

